



## **GIUNTA COMUNALE**

### ***Deliberazione***

**N. 212**

**del 24/11/2021**

**OGGETTO: APPROVAZIONE ACCORDO TRANSATTIVO E PROPOSTA AL CONSIGLIO DEL RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, COMMA 1 LETT.E)**

L'anno 2021 il giorno ventiquattro del mese di Novembre alle ore 16:10, in apposita sala della sede municipale di Empoli, convocata nei modi di legge, si è riunita la GIUNTA COMUNALE composta dai signori :

(Omissis il verbale)

<b>Nome</b>	<b>Funzione</b>	<b>P</b>	<b>A</b>
BARNINI BRENDA	Sindaco		X
BARSOTTINI FABIO	Vice Sindaco	X	
BELLUCCI ADOLFO	Assessore	X	
BIUZZI FABRIZIO	Assessore		X
MARCONCINI MASSIMO	Assessore	X	
PONZO ANTONIO	Assessore		X
TERRENI GIULIA	Assessore	X	
TORRINI VALENTINA	Assessore	X	

Il Vice Sindaco **Fabio Barsottini** assume la Presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti dichiara valida la seduta per la trattazione dell'argomento sopra indicato, con la partecipazione del Segretario Generale **Dott.ssa Rita Ciardelli**.



## LA GIUNTA COMUNALE,

Premesso:

Che con nota prot. n. 12613 del 23 febbraio 2021, veniva notificato all'Ente il ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale contro il Comune di Empoli dalla Manni Immobiliare srl (CF 01078180526) *“per l'accertamento e la dichiarazione, previa concessione delle opportune misure cautelari, della scadenza dei termini della “Convenzione per il rilascio dell'autorizzazione comunale prevista dall'art. 4 della legge Regionale Toscana 30 aprile 1980 n. 36, per la coltivazione della cava posta in Loc. Arnovecchio” ai rogiti Notaio Orlando in data 11.05.1984, Rep. n. 15992, Racc. n. 1378, registrata in Empoli il 31.05.1984, Serie I, n. 2210, stipulata tra la Società Eredi di Manni Ledo – di Manni Mario & C. S.d.f. ed il Comune di Empoli”*;

Che la Giunta Comunale con propria deliberazione n. 60 del 14.04.2021 autorizzava il Sindaco a costituirsi in giudizio;

Che con determinazione dirigenziale n. 343 del 15.04.2021 veniva incaricato del patrocinio legale dell'Ente l'Avv. Luisa Gracili, dello studio Gracili Associato del foro di Firenze;

Che, a seguito dell'udienza cautelare del 17/03/2021, il T.A.R. Toscana, con Ordinanza n. 155/2021, disponeva la fissazione dell'udienza di trattazione nel merito per il 22/06/2021, ordinando al Comune di Empoli di produrre una relazione sui fatti di causa entro 30 giorni dalla comunicazione o notificazione della suddetta ordinanza;

Che l'Ordinanza n. 155/2021 è stata notificata al Comune di Empoli in data 18/03/2021, Prot. 18097;

Che in data 15/04/2021 (prot. n. 6931) il comune di Empoli ha presentato per mezzo del proprio legale la memoria di costituzione richiesta;

Che l'11/05/2021 il difensore dell'Ente e quello della Manni Immobiliare srl, hanno depositato formale istanza di rinvio dell'udienza al T.A.R. motivata dalla volontà di entrambe le parti di addivenire alla definizione bonaria del giudizio;

Che il TAR ha accolto l'istanza di rinvio presentata, disponendo il rinvio dell'udienza pubblica, e fissato la nuova udienza pubblica di trattazione nel merito per il 16 dicembre 2021;

Visto l'allegato lett. A) , recante la proposta transattiva che prevede: prevede:

- La cessione gratuita al Comune di tutte le aree già oggetto di escavazione in attuazione dell'art. 8 della Convenzione del 11.05.1984, con la conseguente dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse alla coltivazione del ricorso, a spese compensate;
- La proposta di vendita al Comune di terreni agricoli limitrofi alle predette aree, per una superficie complessiva di 13.000 mq, inseriti all'interno dell'ANPIL Arnovecchio, a fronte del manifestato interesse pubblico dell'A.C. ad estendere l'ambito dell'area naturale Protetta di Arnovecchio;
- La proposta di vendita di fabbricati esistenti, di tipo rurale, ubicati in prossimità delle predette aree, della superficie complessiva di mq 150 e di una cabina elettrica, della superficie di mq 10;



Vista la nota tecnica dell'Ufficio Patrimonio ed Espropri del Comune con la quale, tenuto conto delle caratteristiche oggettive e del possibile riutilizzo del "fabbricato" e della "cabina elettrica" è stata formulata una stima del valore complessivo a corpo degli immobili offerti in acquisto dalla Manni Immobiliare;

Dato atto che la proposta transattiva sopracitata tiene conto della nota tecnica del settore patrimonio in merito al valore complessivo degli immobili offerti e da Manni Immobiliare srl accettata;

Ravvisato, per il Comune di Empoli, l'interesse pubblico ad ampliare l'area naturale protetta di Arnovecchio, in quanto area caratterizzata da elementi geomorfologici e da sistemazioni del terreno da conservare o ripristinare in funzione della presenza di ecosistemi della flora e della fauna;

Dato atto che la presenza di edifici e altri manufatti esistenti è compatibile con la destinazione a Aree naturale protetta di interesse locale, se accompagnata con utilizzazioni non in contrasto con quanto indicato all'art. 106 del RU ( abitazioni rurali, annessi rustici ecc.);

Considerato altresì che il potenziamento dell'area naturale di Arnovecchio è in linea con gli obiettivi strategici e i punti programmatici quinquennali del Documento unico Programmatico anni 2021 – 2023, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 121 del 22.12.2020 e, precisamente, rientra nell'obiettivo strategico **1.3 Migliorare la cura del verde pubblico e delle aree naturali protette**, e nei punti programmatici quinquennali: **sfruttare le potenzialità del parco fluviale lungo l'Arno e potenziare attività dell'area naturale protetta Arnovecchio**;

Che detta finalità è perfettamente corrispondente altresì con le linee programmatiche e gli obiettivi definiti dall'A.C. con la deliberazione di giunta comunale n. 177 del 06.10.2021, per la redazione del Piano Operativo Comunale di prossimo avvio;

Che nello specifico, con la nuova strumentazione urbanistica l'Ente dovrà:

- individuare le aree più sensibili e fragili sotto il profilo ambientale e paesaggistico ove limitare gli interventi ammissibili;
- valorizzare dell'asta fluviale dell'Arno attraverso un ripensamento della sua funzione ecologica e naturalistica, prevedendo specifiche azioni che mirino all'integrazione del Fiume con la città e l'ambito rurale con la realizzazione di un parco fluviale, ove tentare di recepire e integrare le scelte urbanistiche con gli obiettivi del Contratto di Fiume Arno e del Contratto di Fiume Elsa;
- sviluppare un progetto unitario dell'area naturale protetta di Arnovecchio, con previsioni che ne potenzino l'attuale estensione e le attività in essere;

Vista la proposta di accordo transattivo elaborata e condivisa dai legali di entrambe le parti dietro mandato del Comune di Empoli e della Manni Immobiliare, che è depositata in atti sotto la lettera "A" a costituirne parte integrante e sostanziale;

Considerato tale proposta di accordo congrua e conveniente per l'Amministrazione, in considerazione anche degli oneri conseguenti a carico del bilancio dell'ente, come di seguito specificati;



Ritenuto confermare l'orientamento espresso con la formulazione della controproposta e la disponibilità a definire la vertenza aderendo alla proposta transattiva;

Tutto quanto premesso e rilevato,

Considerato che l'onere derivante dall'acquisizione degli immobili, in ragione del fatto che lo stesso è previsto nell'atto di transazione, deve, ai sensi dell'orientamento della Corte dei Conti (Sentenza Sezioni Riunite della Corte dei Conti, in spec. Comp. n. 27/2020 e Sezione Regionale di controllo per il Lazio n. 48/2021/par) essere trattato come debito fuori bilancio;

Visto l'art. 194 comma 1 del D.Lgs 267/2000 per il quale: "Con deliberazione consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da: .... e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza"

VISTI gli artt. 80 e 81 del Regolamento comunale di contabilità, adottato con delibera di C.C n. 64 del 18.09.2017, che disciplinano la materia dei debiti fuori bilancio e la procedura per il loro riconoscimento;

ATTESO che la funzione della delibera di riconoscimento del debito fuori bilancio è quella di accertare se il debito rientri in una delle tipologie individuate dall'art. 194 del D.Lgs 267/2000 e, quindi, ricondurre l'obbligazione all'interno della contabilità dell'ente, individuando contestualmente le risorse per farvi fronte;

VERIFICATO che i debiti di cui sopra integrano la fattispecie di cui al citato articolo 194, comma 1, lettera e) del D. Lgs. 267/2000;

RITENUTA la necessità di provvedere al riconoscimento della legittimità del suddetto debito fuori bilancio della spesa complessiva di € 55.000 (non soggetta a IVA), quale corrispettivo per i beni oggetto della transazione (oltre spese accessorie per Imposta di registro, spese catastali e ipotecarie e spese notarili di € 10.950,00), ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 267/2000;

RITENUTO proporre al Consiglio Comunale la copertura della spesa di cui sopra di € 55.000,00, quale corrispettivo per i beni oggetto della transazione, mediante applicazione dell'avanzo di amministrazione accantonato per la causa in oggetto (€ 10.000,00) e dell'avanzo disponibile per la differenza (€ 45.000,00), e delle spese accessorie di € 10.950,00 mediante prelevamento da fondo riserva;

VISTO l'art. 23, comma quinto, della legge n. 289/2002 (legge finanziaria 2003) secondo cui "I provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente procura della Corte dei Conti";

DATO ATTO pertanto della necessità di acquisire il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), n. 6 del D.Lgs 267/2000;

VISTO il D. Lgs. 267/2000 e s.m.i;

VISTI rispettivamente, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, espresso, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed



integrazioni, dalla Dirigente Settore Politiche Territoriali Ing. Alessandro Annunziati ed il parere in ordine alla regolarità contabile del presente atto, espresso, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, dal Dirigente del Settore Servizi Finanziari e Sistemi Informatici, Dott.ssa Cristina Buti, che entrano a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

A voti unanimi resi nelle forme di legge

### **d e l i b e r a**

1. Di confermare, per le motivazioni espresse in narrativa, la disponibilità dell'Ente, in uno spirito transattivo, ad addivenire alla risoluzione definitiva della causa pendente davanti al Tribunale di Firenze, aderendo alla proposta conciliativa;
2. Di approvare il testo dell'accordo transattivo depositato in atto alla lettera "A" parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. Di conferire Dirigente del Settore pieni poteri per la sottoscrizione dell'accordo transattivo e ampio mandato a compiere ogni e qualsiasi adempimento volto a darne esecuzione;
4. Di proporre al Consiglio Comunale il riconoscimento, a norma dell'art. 194, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 267/2000, della legittimità del debito fuori bilancio derivante dal predetto accordo di cui alle premesse, per un importo pari ad € 55.000 (non soggetto a IVA), quale corrispettivo per i beni oggetto della transazione, oltre spese accessorie per Imposta di registro, spese catastali e ipotecarie e spese notarili pari ad € 10.950,00;
5. Di proporre al Consiglio Comunale la copertura della spesa di cui sopra di € 55.000,00, quale corrispettivo per i beni oggetto della transazione, mediante applicazione dell'avanzo di amministrazione accantonato per la causa in oggetto (€ 10.000,00) e dell'avanzo disponibile per la differenza (€ 45.000,00), e delle spese accessorie di € 10.950,00 mediante prelevamento da fondo riserva
6. Di allegare al presente atto, a formarne parte integrante e sostanziale, i pareri di regolarità tecnica e contabile, di cui all'art. 49 comma 1 del "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" - T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
7. di dare atto che ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in conformità all'art. 6 del vigente Regolamento del Sistema Integrato dei Controlli Interni, la formazione del presente atto è avvenuta nel rispetto degli obblighi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.
8. di dare atto che, ai sensi dell'art. 125 del "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" – TUEL approvato con D. Lgs.18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni, contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio, la presente deliberazione viene trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari.

### **Indi la Giunta Comunale**

In ragione della necessità di dare immediato corso alla variazione di bilancio e alla sottoscrizione dell'accordo prima della data fissata per l'udienza;

Con successiva votazione e con voti unanimi, resi nei modi e forme di legge;



**COMUNE DI EMPOLI**  
Città Metropolitana di Firenze

### **d e l i b e r a**

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" – TUEL approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni.

Di dare atto che ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in conformità all'art. 6 del vigente Regolamento del Sistema Integrato dei Controlli Interni, la formazione del presente atto è avvenuta nel rispetto degli obblighi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa



**COMUNE DI EMPOLI**  
Città Metropolitana di Firenze

Letto, confermato e sottoscritto

**Il Vice Sindaco**  
Fabio Barsottini

**Il Segretario Generale**  
Dott.ssa Rita Ciardelli

